

Corte di Cassazioni

Luigi Sacconi

contro

Società Umanitaria

26 aprile

Leg. Rom.

Società Umanitaria

Fondazione P. M. Loria

Milano

Telefoni { 51-341
 { 51-342

Milano (14), li 24 Settembre 1925

Via S. Barnaba, 38

N. { Prot.
 { Pratica 495 del 1922

Egr. Signor AVV. RICCARDO PESCHETTI

Via Victor Hugo 1

MILANO (8)

In risposta a Sua pregiata del 17 c.m. abbiamo il piacere di significarle che dopo un accurato esame della pratica e della posizione di segretario-insegnante del signor Luigi Saccani, si è in noi maggiormente affermato il concetto che nessuna indennità spetta al Signor Saccani e che nei suoi riguardi non si può assolutamente invocare alcun regolamento avendo un contratto speciale e personale. - Ne ciò Le può recare sorpresa poichè all'Umanitaria tempo fa ogni impiegato aveva contratti speciali che derogavano ai regolamenti generali e ciò nei rapporti del Saccani è così evidente che basta leggere la raccomandata in data 17 Giugno 1922 al predetto Saccani a firma "Osimo" la quale si può dire in gergo giuridico "il suo contratto di lavoro" perchè fissa le norme di carattere economico e le mansioni in modo specifico e la durata di lavoro in un triennio, cose che il Saccani conosce benissimo e ne dà prova nella lettera in data 22 Gennaio 1925 al signor Commissario in cui è detto che alla fine dell'anno scolastico 1925 scade il suo triennio e quindi rimane dispensato dall'insegnamento.

Non si può chiedere quindi nei rapporti del Saccani l'applicazione del regolamento 1919 allora in vigore perchè la sua assunzione fu specificatamente regolata dalla delibera Consigliare del 14 Giugno 1922 e illustrata dalla lettera di cui sopra del Prof. Osimo, e che quindi il contratto con il signor Saccani non era altro che un puro contratto a termine, senza riferimento a regolamenti di sorta.

A conferma di quanto asseriamo basti pensare che il Saccani non godeva Fondo di previdenza come gli altri impiegati, che al Saccani non si richiese l'anno di prova, essendo egli provvisorio, a sensi del Regolamento oggi a torto invocato e che al licenziamento non s'è data "motivazione" alcuna, come sarebbe invece prescritta dai regolamenti, perchè al Saccani non erano applicabili nè le disposizioni del 1919 nè quelle del 1924.

Per queste considerazioni la scrivente Amministrazione non ritiene che sia dovuta al Saccani la richiesta indennità di licenziamento.

Con distinta considerazione.

IL VICE PRESIDENTE

A. Moritto

Cecchi

SACCANI LUIGI
Piazza Umanitaria I
MILANO (IIA)

Crissime,

Milano, 7 marzo 1927

Non avrei mai supposte che tu saresti state il mio

patrone in Cassazione, quando ti scrissi mettendoti sommariamente al corrente

di quanto mi è capitato con l'Umanitaria nuovo stile.

Ciò mi è indubbiamente di buon augurio e sono liete per quei rapporti di amici

fraterna che ci legano da tanti anni.

L'avvocato Pescetti, giovane celte, piene di valore e di coscienza, nel ricercare

che ti manda espone le mie ragioni di diritte e di giustizia ed io posso aggiungere

giungere ben poco.

Quando il pref. Osime mi chiamò da Reggio he rinunciato ai miei diritti di per-

sona

sione alla cui maturazione mancavano ancora quattro anni, perchè li avrei com-

pensati con l'iscrizione alla Cassa Interna di previdenza: invece dopo il

triennio he avute il licenziamento senza alcuna motivazione, mentre mi hanno

negato il certificate di servizio con giudizio di merite, facendemi così perdere

gli ultimi tre anni e mettendomi nell'impossibilità di partecipare ai concorsi

pubblici. Mi spiega la legittimità del licenziamento dato che non poteva inter-

pretare nè dividere i nuovi criteri, ma credevo che mi fosse accordata quell'in-

dennità che si concedono anche alle serve infedeli! Invece nulla, ed eccomi

impeglate con le cause prima in Tribunale, che mi ha dato ragione, poi in Appelle

che ha detto "mi" ed era in Cassazione per la quale ho chiesto e mi è stato

Milano 7 marzo 1927

accerdate il gratuite patrecinie. (Queste vuol dire che con le mie cause non

hai certe da arricchire.) E spero in te e nel tuo valide ed oneste patrecinie.
Soltanto mi duole di doverti dare, per quanto involontariamente, delle seccature,
ma spero che me le perdenerai.

Di quell'iniziativa del Comm. Baggiolini non si è più fatte niente; ad ogni me-
do ti ringrazio per quelle informazioni che mi hai sciettamente date sull'avve-

cate V.

Saluti cordialissimi e spero che, se il vento ti porterà a Milano, non mancherai

di farmele sapere, se non altre per farti preparare la relazione.

Tuo aff/me

L. Savani

STUDIO
dell'Avv. RICCARDO PESCECETTI
VIA S. DAMIANO, 40 - TELEF. 23-849
MILANO (13)

Milano li 7 Marzo 1927 192

...
RACC. TA ESPRESSO

S.E.ON. IVANOE BONOMI

R O M A

Il Prof Luigi Sacconi, mio buon conoscente, aveva espresso il desiderio che un giudizio in Cassazione contro la soc. Umanitaria di Milano, fosse da Lei patrocinato, sicché io feci il Suo nome, che fu naturalmente accolto dalla Commissione del gratuito patrocinio, di cui il Sacconi gode.

Mi premuro pertanto inviarLe in originale e copia il ricorso affinché Ella voglia sottoscriverlo e rimandarmelo con la massima urgenza, tenendo presente che i termini per la sua notifica all'Umanitaria in Milano, che io curerò, scadono il 12 corr.

STUDIO
dell'Avv. RICCARDO PERETTI
VIA S. DANIELE, 45 - TEL. 21.11.11
MILANO (IZ)

Le accludo anche una lettera del Prof. Sacconi.

La ringrazio intanto sentitamente e La prego di
credere ai sensi della mia profonda stima

Alfredo Peretti

AVANTI L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Ill.mo sig. Procuratore Generale

Il sottoscritto Proc. Avv. Riccardo Pescetti, a nome e nell'interesse del Prof. Luigi Saccani, si pregia esporre alla S.V. Ill.ma quanto segue:

Il Prof. Saccani ha ottenuto con decreto del 24 Febbraio 1927 n° 22 *R. J. P.* dell'On. Commissione del Gratuito Patrocinio costituita presso la Corte d'Appello di Milano, l'ammissione provvisoria al beneficio dei poveri per un ricorso per cassazione di una sentenza pronunciata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano in un giudizio vertito fra lo stesso Prof. Saccani, e la Società Umanitaria di Milano. A sostegno di tale ricorso il Saccani desidererebbe produrre l'acclusa lettera indirizzata dalla società Umanitaria al sottoscritto di lui patrono in data 24 Settembre 1925.

C h i e d e

pertanto il sottoscritto Procuratore che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare la bollatura a debito della menzionata lettera che si allega al presente ricorso.

Con ossequio.

Milano, 17 Marzo 1927

Riccardo Pescetti
R. Pescetti

ON COMMISSIONE PER IL GRATUITO PATROCINIO presso

L'Ecc.^{ma} Corte di Cassazione del Regno.

Il sottoscritto Procuratore, A.V. Ivano Bonomi, a ng=

me e nell'interessi del suo patrocinato Prof. Luigi

Speciani di Milano, si onore esporre a codesta On. Com=

missione quanto appresso:

Il ricorrente, già professor nelle scuole della soc.

Umanitaria di Milano, venne nel Settembre 1925 licen=

siato senza la corresponsione dell'indennità che gli

spettava in forza dei regolamenti della società. A

seguito di ciò, dopo vane sollecitatorie, il sotto=

scritto adì il Tribunale di Milano per il riconosci=

mento dei suoi diritti; resistette l'Umanitaria negan=

do nel merito il suo debito, ed eccependo pregiudizial=

mente l'incompetenza della Magistratura ordinaria, an=

trambe le eccezioni furono però respinte dal Tribuna=

le, che, con sentenza 25-29 Maggio 1926, dichiarata

la propria competenza e riconosciuta fondata la doman=

da, condannò la società Umanitaria a pagare la richie=

sta indennità di Lire 6.600.», con gli interessi e

con le spese. Avverso tale sentenza interpose appello

1^a convenuta, e l'Ecc.^{ma} Corte D'Appello di Milano,

con sua sentenza del 18-26 Novembre 1926, riformò

la sentenza impugnata, dichiarando l'incompetenza

dell'Autorità Giudiziaria.

Il sottoscritto intende ancora proporre contro tale giudizio, che ritiene ingiusto e gravatorio nei suoi confronti, ricorso per Cassazione, e a tal fine ha rivolto istanza all'On. Commissione, per gratuito patrocinio costituita presso la Corte d'Appello di Milano, la quale con sua determinazione del 24 Febbraio 1927 ha ammesso la ricorrente al beneficio dei poveri per la trattazione della causa avanti la Corte Suprema, e ciò in via provvisoria facendo salve le ulteriori deliberazioni di codesta On. Commissione.

Ad essa pertanto si rivolge ora il ricorrente Sacconi per veder confermata la ammissione provvisoria, per i seguenti motivi:

1) Lo stato di povertà è provato, oltreché dalla dichiarazione del Comune di Milano, abituale residenza del ricorrente anche dai certificati della Agenzia delle Imposte di Milano. Del resto il ricorrente non ha potuto ancora provare stabile e conveniente occupazione dopo il suo licenziamento, e non avendo per sé depita l'indennità di cui appunto controverte, ed avendo d'altra parte sostenute gli oneri non lievi di primo e secondo giudizio, versa in condizioni disastrosissime. Queste circostanze sono state accertate anche dalla Commissione istituita presso la Corte d'Appello di Milano e riconosciute per vere avversariamen-

te, quantunque non risultanti da documenti.

2) Quanto al fumus boni juris, stima il ricorrente che un indizio sufficiente, sia fornito dal fatto che l'Ill.^{mo} Trib. ^{de più volte} accolse pienamente la tesi dell'attore, sia sulla competenza. La sentenza stessa dell'Es.^{ta} Corte, d'Appello (che trovasi, con decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio e con tutti gli altri documenti ed atti di causa, nel fascicolo depositato presso la Cancelleria della Suprema Corte), pur accedendo alla tesi avversaria di incompetenza dell'Autorità Giudiziaria, a favore di quella Amministrativa, ha riconosciuto esplicitamente "trattarsi della interpretazione tuttora dibattuta di leggi recenti". Non è poi mestieri ricordare qui come diversi pur recentissimi giudicati della Suprema Corte abbiano accolto la tesi contraria a quella della Corte milanese, e come anche la dottrina si sia mostrata divisa, per cui non è dubbio che il ricorso in oggetto ha probabilità di essere accolto.

Per tanto il sottoscritto Procuratore confida che questa On. Commissione vorrà confermare in via definitiva l'ammissione del ricorrente Bl. of. Luigi Sacconi al beneficio dei poveri per il ricorso di cui è caso, già stato debitamente notificato il 12 marzo 1927, deputando a rappresentarlo il sottoscritto Avvocato.

Con la massima osservanza

Caro Bonomi,

Milano, 27 maggio 1928

Ho visto ieri l'avv.° Repetti il quale mi ha detto che non è stata ancora ripresa dalla Caparione la mia causa contro la Società Ununitaria intestata fin dall'autunno 1925.

Tu che se il mio patrocinatore potesse. Sirmi qualche cosa o informarmi direttamente l'avv. Riccardo Repetti.
Via S. Damiano 40.

Nella peggiore ipotesi, vorrei riproporre l'ultima necessità di cui non ho firmato il mandato. Sa quest. chiaro di luna.....

Saluti cordialissimi

Tuo

Luigi Gavoni
Piazza Ununitaria 1

Milano (114)

STUDIO
dell'Avv. RICCARDO PESCETTI
VIA S. DAMIANO, 40 - TELEF. 23-849
MILANO (113)

Milano 11, 6 Aprile 1927

A S.E. l'On. IVANOE BONOMI

R O M A
Via Delle Convertite 21

Eccellenza,

Compiego alla presente il ricorso per Cassazione Saccani - Umanitaria, con tutti i documenti di rito, che trovasi elencati in calce al ricorso stesso. La lettera 24 Settembre 1925 dell'Umanitaria non si poté qui bollare a debito per le difficoltà frapposte dai locali uffici della procura; se non ci fosse più tempo per ottenere la bollatura a debito costi, sarei d'avviso di pagare la spesa di bollo, pur di produrlo.

Compiego pure ricorso per ammissione al gratuito patrocinio in via definitiva, corredato da certificato di povertà, confidando nell'accoglimento anche di questa istanza.

Gradirei ricevere notizie della procedura, e frattanto porgo i più sentiti ringraziamenti e mi rassegno dell'E.V.

dev.mo

Avv. Riccardo Pescetti



Da notificarsi
al Prof. Sacconi
presso l'am. Iva-
nohe Barzani,
in Via delle
Conventi
No 21.

ECCELLENTISSIMA

Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE UNITE

PER

la **Società Umanitaria di Milano**, in persona del suo Presidente, on. Conte Pier Gaetano Venino, autorizzato da deliberazione 15 marzo 1927, approvata dalla G. P. A. in seduta 30 marzo 1927, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaello Ricci, come da speciale mandato 19 marzo 1927 atti notaio Marco Odescalchi, di Milano - *Resistente*

CONTRO

il Sig. Prof. **Luigi Sacconi** - *Ricorrente*, con atto notificato addì 12 marzo 1927 contro la sentenza 18-26 novembre 1926, notificata il 13 dicembre stesso anno, pronunciata dalla R. Corte d'Appello di Milano, fra le dette parti.

CONTRORICORSO

FATTO

Con citazione del 20 gennaio 1926 il Prof. Luigi Saccani conveniva davanti il Tribunale di Milano la Società « Umanitaria » per ottenere il pagamento di L. 6600, quale indennizzo, pari ad una semestralità di stipendio, spettantegli a sensi del Regolamento per il personale delle scuole professionali dell'« Umanitaria » art. 10 lett. a - a seguito dell'avvenuto licenziamento dopo un primo triennio di servizio come insegnante di coltura generale - oltre L. 791,95 residuo stipendio.

Il Prof. Saccani aveva richiesta detta indennità, e « l'Umanitaria gli rispose con lettera, negandogliene il diritto, perchè nel suo speciale rapporto di impiego, come risultava dalla deliberazione di assunzione, non era applicabile il Regolamento per il personale della « Umanitaria ».

Avuta tale risposta negativa, il Prof. Saccani aveva adito la Commissione per l'impiego privato; poi, rinunciato a quel giudizio, iniziava la causa in Tribunale.

Innanzi al Magistrato, l'Umanitaria except l'incompetenza dell'autorità giudiziaria e nel merito chiese l'assoluzione dalle domande. Spiegò che il Prof. Saccani avrebbe dovuto fare ricorso alla G. P. A. ai sensi degli art. 4 e 5 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1058, per essere la « Umanitaria » e-



retta in ente morale con R. Decreto 29 giugno 1893 come istituzione di pubblica beneficenza sottoposta alla tutela dell'autorità amministrativa.

Osservò poi sulle richieste L. 6600 (unico punto di controversia, il residuo stipendio essendo stato già rimesso al Prof. Saccani e da lui respinto) che l'art. 10 del ricordato Regolamento prescrive bensì che allo insegnante ecc. non confermato nei periodi triennali posteriori a quello di prova, spettano indennità, ma che il Prof. Saccani non poteva invocare queste disposizioni, perchè egli non fu assunto in servizio ai sensi del Regolamento, ma con un contratto particolare senza l'anno di prova, di cui all'art. 2, direttamente, per il termine di un triennio, con un trattamento economico superiore a quello previsto dalla tabella di cui all'art. 5 ecc.; contratto dunque, che, sfuggendo al Regolamento, cadeva sotto l'impero delle norme del diritto comune, ed essendo a tempo determinato andava a finire alla scadenza del triennio senza indennità di sorta. Sicchè quando « l'Umanitaria », a seguito di deliberazione 11 marzo 1925 del Consiglio, comunicava al Prof. Saccani, il cui contratto scadeva col settembre, che non intendeva riconfermarlo nelle sue funzioni, non provvedeva ad un licenziamento ai sensi di Regolamento, ma ricordava che il contratto avrebbe avuta la sua fine naturale giusta il diritto comune, non avendo la Società alcuna intenzione di rinnovarlo, perciò la « Umanitaria » si rifiutava di pagare l'indennizzo, e inviava a saldo L. 791,95.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 25-29 maggio 1926, seguendo le difese Saccani, osservò che non poteva dubitarsi della competenza giudiziaria, in quanto il Prof. Saccani non impugnava il provvedimento di licenziamento, del quale riconosceva la legittimità, ma faceva una questione relativa unicamente alle conseguenze patrimoniali di esso. Nel merito quindi osservò che se l'Umanitaria riconosce che il Prof. Saccani dava affidamento tale da poterlo esonerare dall'anno di prova, se gli fece un trattamento economico speciale per avergli d'altronde affidate altre funzioni di Segretario, ecc., non per questo lo assumeva fuori organico e indipendentemente dalle disposizioni del Regolamento, in quanto fossero applicabili: condannò pertanto la Umanitaria al pagamento delle somme richieste ed alle spese.

Donde l'appello dell'Umanitaria; e la R. Corte di Appello di Milano, con sentenza 18-26 novembre 1926, accolse il gravame, dichiarando l'incompetenza giudiziaria, e compensando le spese.

Avverso questa sentenza, notificata addì 13 dicembre 1926, il Prof. Saccani ha proposto ricorso con atto notificato addì 12 marzo 1926.

DIRITTO

La sentenza impugnata ha ragionato nei termini seguenti:

« Si propone dunque in appello la eccezione di



incompetenza dell'autorità giudiziaria a' sensi del T. U. delle leggi relative alle attribuzioni della G. P. A. in sede giurisdizionale. Le parti sono d'accordo che questa sia la questione da risolvere in ordine alla competenza e non altra, e che nella specie sia senz'altro da escludere che possa essere competente la Commissione Arbitrale per l'impiego privato, avendo il R. Decreto 13 novembre 1924, N. 1825, all'art. 18 capov. lasciato ferme le competenze stabilite dalle altre leggi sulle controversie relative ai rapporti d'impiego dei dipendenti da enti pubblici e parastatali contemplate dal precedente art. 2.

« Il Prof. Saccani, che aveva ricorso in primo tempo alla Commissione Arbitrale, ne recedette per adire il Tribunale. Sulla questione dunque che le è sottoposta la Corte osserva che a mezzo del decreto 36 dicembre 1923, N. 2840, le cui disposizioni furono trasfuse nel ricordato testo unico, venne profondamente innovato il sistema vigente circa la competenza giurisdizionale in materia di rapporto d'impiego pubblico. Si considerò infatti come si legge nella relazione dell'on. Mussolini al Re, che in questa materia » è così connaturato col diritto l'interesse pubblico che è impossibile o assai difficile separare l'uno dall'altro mentre l'interesse suddetto è così prevalente ed assorbente *da far scomparire ed affievolire la portata effettiva della questione patrimoniale o di diritto privato* ».

« Conseguentemente si stabilì che la G. P. A.

avesse giurisdizione *esclusiva* sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto d'impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni, dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'Amministrazione pubblica locale. Si specificò che nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione della G. P. A., questa avesse a conoscere anche di tutte le questioni relative a diritti, fossero esse, come disse la citata relazione, pregiudiziali, incidentali o *principali*; e si fece soltanto eccezione a favore della competenza giudiziaria, per le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e capacità di privati individui, per l'incidente di falso, nonché per le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di legittimità dell'atto o provvedimento, contro cui si ricorre.

* Fissati questi principi, respinta dunque la vecchia distinzione fra diritto ed interesse, che prima valeva a marcare i confini della competenza giudiziaria in confronto di quella degli organi della giustizia amministrativa; attribuita alla G. P. A. la giurisdizione esclusiva, anche la lesione dei così detti diritti soggettivi perfetti a contenuto patrimoniale cade nella sua competenza per l'accertamento della legittimità o meno degli atti o provvedimenti che vi si riferiscono, il quale deve precedere l'azione giudiziaria limitata, con espressa



— 7 —

formale eccezione, che rafferma le regole, alle conseguenziali attribuzioni che si rendano necessarie.

Nella fattispecie è pacifico che la controversia è relativa ad un rapporto d'impiego contemplato dallo art. 4 del testo unico sulla G. P. A. trattandosi di un impiegato di una istituzione pubblica di beneficenza. Si contesta però la competenza della Giunta, perchè il Prof. Saccani non impugna il licenziamento e la mancata riconferma per altro triennio, ma reclama soltanto la indennità che gli spetta in conseguenza dell'esonero dal servizio. Non è in contestazione, come la legge vuole per la competenza della G. P. A., la legittimità di un atto o provvedimento amministrativo - il licenziamento - ma l'applicazione delle norme giuridiche ai diritti patrimoniali che ne derivano a favore dell'impiegato.

Non si potrebbe d'altra parte, aggiunge la difesa Saccani, qualificare per atto o provvedimento amministrativo avverso cui si dovesse proporre ricorso di legittimità alla G. P. A. il semplice rifiuto del pagamento delle indennità comunicato nel settembre 1925 al Prof. Saccani pel preteso motivo che egli non potesse invocare alcun regolamento avendo un contratto speciale e personale. Dovrebbe constare d'una formale deliberazione di Consiglio, occorrendo distinguere fra atto o provvedimento amministrativo e comportamento dell'ente pubblico. Senonchè di fronte a tutte queste deduzioni, la Corte osserva che il ricorso alla G. P. A. può es-

sere proposto anche contro un atto amministrativo *negativo* come il rifiuto espresso in qualsiasi forma dall'amministrazione ad eseguire il pagamento della indennità richiesta dall'impiegato.

In un simile caso potrà se mai nascere una questione sulla decorrenza del termine per la impugnativa, non già derivarne un cambiamento della giurisdizione, che fonda, in riguardo della materia, sopra esigenze d'ordine pubblico.

Nella fattispecie poi il rifiuto dell'Umanitaria al pagamento era categorico e motivato, per modo che la controversia s'accendesse necessariamente sui caratteri del precorso licenziamento in rapporto alla natura del contratto d'impiego. E si tratta perciò di esaminare e decidere se quel licenziamento si riportasse alle disposizioni del regolamento per il personale delle scuole professionali dell'Umanitaria con le conseguenze della indennità, oppure segnasse o meglio ricordasse la fine naturale di un contratto d'impiego a tempo determinato stipulato già indipendentemente e al di fuori del predetto Regolamento. Perchè — si osservi — il Prof. Saccani ha accettato il fatto del licenziamento, non però la sua qualificazione giuridica in rapporto ad una figura di contratto d'impiego che egli *totis viribus* contesta.

La controversia pertanto si riporta all'esame e valutazione del rapporto di impiego intercorso e dei provvedimenti amministrativi ad esso attinenti, e così di quel rapporto di diritto pubblico per cui si è voluto escludere la competenza dell'autorità giudiziaria ordi-



— 9 —

naria. Accolta perciò la pregiudiziale dell'appellante, la Corte reputa peraltro di poter compensare le spese di causa per le circostanze tutte di essa e per trattarsi in particolare della interpretazione tuttavia dibattuta di leggi recenti ».

Questa sentenza è stata impugnata per il seguente

MOTIVO

Violazione dell'art. 35 C. P. C.; dell'art. 2 Legge 20 marzo 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo; falsa applicazione dell'art. 4 T. U. R. D. 26 giugno 1924 n. 1058 sulle attribuzioni della G. P. A.; violazione dell'art. 5 capov. stessa legge.

Nell'esplicazione di questo motivo, il ricorrente crede necessario stabilire una premessa di fatto, la quale consisterebbe in ciò: che unico atto amministrativo della Umanitaria sarebbe stato il licenziamento, il quale non venne impugnato: perciò il rapporto d'impiego fu sciolto; la controversia attuale è successiva e riguarda una interpretazione dei diritti patrimoniali derivanti dal licenziamento; e ciò non è atto amministrativo, ma semplice atteggiamento di parte, che giustificherebbe l'azione davanti al magistrato ordinario.

Ma tale rilievo di fatto, che fu ampiamente esaminato dalla R. Corte, non è esatto, e non porta a nessuna conseguenza giuridica. Invero, l'esistenza o meno di diritti patrimoniali a favore del Prof. Saccani, per il suo licenziamento, sono la diretta conseguenza della configurazione giuridica che si dà al suo rapporto d'impiego con l'Umanitaria, e quindi anche del rapporto fra il licenziamento e l'ammissione in servizio e il rapporto d'impiego che ne derivò. Nel caso speciale, quindi, non è esatto, che le conseguenze patrimoniali fossero indipendenti dal licenziamento, e se è vero che sorgevano quando ogni legame con l'Umanitaria era sciolto — come è sempre in caso di licenziamento — è non meno vero che alla natura giuridica di quei legami, essenzialmente e sostanzialmente, si riferivano.

Se anche astrattamente si potessero immaginare dei casi, nei quali contestazioni su entità di diritti patrimoniali dipendenti dal licenziamento, non avessero nessun addentellato, diretto nè indiretto, col rapporto di impiego, — e quindi si potesse discutere circa la giurisdizione, ordinaria o speciale, competente a decidere — uno dei detti casi non potrebbe mai essere l'attuale, nel quale l'esistenza o meno di diritti patrimoniali dipende dal modo come viene qualificato e inquadrato nell'organizzazione della « Umanitaria » il rapporto d'impiego, costituitosi e sciolto col Prof. Saccani. E la conferma se ne ha nella sentenza dei primi giudici. I quali, ritenuta la propria competenza, per pronunciare in merito alla



domanda del Prof. Saccani dovettero esaminare il modo come egli fu assunto, il rapporto tra questo modo e l'organico dell' « Umanitaria », la conseguenza del mancato periodo di prova e della esplicazione di altre mansioni da parte del Prof. Saccani ecc.; dovettero, cioè, esaminare e decidere se il rapporto d'impiego costituito col Prof. Saccani fosse un contratto speciale, diverso da quello disciplinato nel Regolamento dell' « Umanitaria » ovvero, nonostante le diverse modalità, rientrasse nell'ordinaria figura degli impieghi dell' « Umanitaria »: furono, quindi, esaminati tutti gli atti amministrativi della « Umanitaria », relativi all'assunzione, allo svolgimento del rapporto di impiego col Prof. Saccani, cadendo in pieno in quell'incompetenza, che nessuno dubita sia stata dalla Legge stabilita al riguardo.

Basta il confronto fra le due sentenze, perchè ne risulti evidente l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, dal momento che il Tribunale, per pronunciarsi in merito, dovè esaminare i regolamenti e tutti gli atti amministrativi dell' « Umanitaria » riguardando al Prof. Saccani.

Dopo ciò, diventa inutile ogni discussione circa la forma, nella quale abbia l' « Umanitaria » dichiarata la volontà sua, poichè anche l'ammissione di qualunque dichiarazione non ostacola il reclamo alla G. P. A.

Il ricorso prosegue, esaminando il ragionamento della R. Corte d'Appello, e lo censura perchè a-

vrebbe dato soverchio valore alla Relazione Ministeriale premessa al R. D. 30 dicembre 1923 n. 2840, sia perchè le dette relazioni non sono argomenti decisivi per la interpretazione della Legge, sia perchè la Relazione circoscrive anzichè estendere le innovazioni in materia di giustizia amministrativa. Tali innovazioni, secondo il ricorrente, farebbero rimanere integro il principio sancito nella legge abolitiva del contenzioso amministrativo, perchè la stessa relazione parla di rispetto ai principii che reggono il sistema giurisdizionale italiano; perchè il passo riferito dalla sentenza non è affatto esplicito circa la volontà del legislatore di sopprimere la distinzione tradizionale tra diritto e interesse, e perchè la norma dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 avrebbe carattere costituzionale, in quanto s'innesterebbe sull'art. 71 dello Statuto. Perciò la sentenza sarebbe caduta in un grave errore di diritto, respingendo la vecchia distinzione fra diritto e interesse.

Non è esatto innanzi tutto, che la R. Corte abbia dato influenza decisiva alle parole della Relazione ministeriale; a questa ha fatto appello a conferma di quanto le risultava dalla interpretazione direttamente eseguita sul testo legislativo.

Nè è esatto che la R. Corte abbia frainteso e male interpretato la Relazione stessa.

E' il ricorrente, che confonde le diverse parti di quella Relazione, per applicarle indifferentemente al caso suo, secondo gli torna.

L'esame obiettivo della Relazione convince che

essa, in riferimento agli articoli del R. D., si compone di varie parti staccate, in ciascuna delle quali sono enunciati principi di diritto, che non si possono applicare ad argomenti diversi.

Inutile soffermarsi sulla prima parte della Relazione, relativa alla consulenza del Consiglio di Stato. Segue la seconda parte, che concerne il riordinamento delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato e la competenza loro. E' a questo proposito, che il Ministro dichiara di procedere alle riforme « senza peraltro ledere *sensibilmente* i principi, sui quali si fonda il sistema giurisdizionale italiano ». Il ricorso sopprime l'avverbio *sensibilmente*; ma esso conferma quanto ha in fondo detto la R. Corte: che, cioè, la tradizionale distinzione fra diritto e interesse non ha più l'ampiezza nè l'assolutezza di prima; e nei punti, sui quali il R. D. stabilisce un'eccezione ad essa, la distinzione suddetta non esiste più. In questa stessa parte, ponendo in rilievo l'estensione della competenza delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato anche a conoscere e decidere le questioni pregiudiziali e incidentali di diritto, la Relazione espone le ragioni determinanti, e ne precisa anche i limiti, i quali farebbero rimanere « **in massima** integro il principio sancito nella legge abolitiva del contenzioso amministrativo ». Questa integrità *di massima* si riferisce, dunque, alla generica estensione della competenza delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di

Stato ; e non alla materia speciale del pubblico impiego, che è esaminata a sè, nella parte successiva della Relazione stessa, e sulla quale *esclusiva* è la competenza amministrativa. E' in questa terza parte, relativa al rapporto del pubblico impiego, deferita *alla cognizione esclusiva* della giurisdizione amministrativa, che si leggono le parole riferite nella sentenza impugnata, le quali perciò non possono essere interpretate nè attenuate da altre parole, che riguardano argomenti diversi. La materia è « cautamente limitata per rispetto ai principi che reggono il sistema giurisdizionale italiano » ; ma entro quei limiti, sia pure cautamente segnati, i detti principi non vigono.

Questo è ciò che rilevasi dalla Relazione analiticamente considerata, e che annulla la confusione voluta dal ricorso.

E in proposito la Relazione dice testualmente così:

« Accoglie il principio di deferire alla cognizione **esclusiva** della giurisdizione amministrativa taluna determinata materia nella quale è così conaturato col diritto l'interesse pubblico, che è impossibile o assai difficile separare l'uno dall'altro, mentre l'interesse suddetto è così prevalente ed assorbente da far scomparire e affievolire la portata effettiva della questione patrimoniale o di diritto privato. Trattasi nella specie del rapporto di pubblico impiego, dei rapporti pubblici nascenti dalla fondazione e dalle riforme nell'amministra-

« zione e nel fine degli enti di beneficenza e di pubblica istruzione ed educazione, di controversie specifiche fra enti pubblici, riportate negli art. 8 e 16 del progetto. L'intreccio fra diritto ed interesse protetto, è così intimo, nelle controversie relative a tale materia, da renderle assai complesse, e incapaci spesso di un giudizio nettamente definito col sistema vigente, donde la eccessiva tardività nella risoluzione di esse, incompatibile con la necessità pubblica che esige invece la loro pronta definizione ».

E sono queste le parole riferite dalla R. Corte.

Infine, il richiamo all'art. 71 dello Statuto è così infondato, che non vale la pena di spendere una parola per confutarlo.

* * *

Dopo le premesse, che abbiamo confutato, il ricorso conclude affermando il principio che solo nel caso della pendenza di un ricorso davanti l'autorità amministrativa non si possono stralciarne le questioni di diritto, che, senza la detta pendenza, spetterebbero alla giurisdizione ordinaria.

E' singolare che il ricorso non affronti mai la diretta interpretazione del testo legislativo, ma divaghi su parola della Relazione Ministeriale e di giurisprudenza.

Ma, come la Relazione Ministeriale, anche il te-

sto legislativo, considerato nelle sue distinzioni, in rapporto agli argomenti disciplinati, è chiarissimo.

Sono due cose diverse, infatti, da non confondere: l'estensione della competenza della G. P. A. a conoscere le questioni pregiudiziali o incidentali di diritto, connesse a un ricorso pendente dinanzi ad essa (art. 15), e la giurisdizione esclusiva della G. P. A. per questioni derivanti dal rapporto di impiego (art. 16). Il ricorso fa tutta una cosa degli art. 15 e 16 e ammette la giurisdizione della G. P. A. anche su questioni patrimoniali, solo quando siano connesse a un ricorso circa il provvedimento relativo al rapporto di impiego. Ciò la legge non dice, e, attribuendoglielo, si confonde e si mutila il testo legislativo.

Così non può consentirsi nell'affermazione del ricorso, il quale dall'esplicito disposto dell'art. 9, che dichiara restare sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre - deduce che a uguale conclusione si debba venire, quando la legittimità dell'atto o provvedimento è dalle parti supposta. Ragionamento inaccettabile, poichè, trattandosi di una eccezione, non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche; deduzione infondata, poichè non può consentirsi nell'equiparazione del parere, sia pure concorde, delle parti con una pronuncia dell'autorità amministrativa. E' ovvio infatti, che, mentre in que-

st'ultimo caso si ha la certezza, che nulla di quanto si attiene alla competenza amministrativa è sopravvissuto all'avvenuta pronuncia da parte di essa autorità al riguardo; nell'altro caso invece non può escludersi che nella controversia giudiziaria si mescolino elementi attinenti alla giurisdizione amministrativa.

Da ultimo il ricorso fa appello alla giurisprudenza. Tralasciamo l'esame delle sentenze, che non provengono dalla Corte Suprema. Di questa, il ricorso fa richiamo alle pronuncie (S. U.) 19 novembre 1925 e 19 giugno 1926.

Ma è evidente il persistere del ricorrente nella confusione, che si è già rilevata riguardo all'esame della Relazione Ministeriale e del R. D. La sentenza 19 novembre 1925 concerne l'estensione della giurisdizione amministrativa alla conoscenza delle questioni di diritto connesse a un ricorso; mentre, nel caso, si tratta della giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego. E per l'altra sentenza 19 giugno 1926, essa è tutt'altro che favorevole al ricorrente, poichè riconosce la competenza giudiziaria « giudicare delle conseguenze patrimoniali di un licenziamento, solo quando il rifiuto a riconoscerle non sia stato « dedotto da alcuna ragione d'ordine generale o personale, che incidesse sul rapporto d'impiego, nella sua esistenza, estinzione o comunque modificazione ». E l'incidenza della domanda del Prof. Saccani sul rapporto d'impiego è indiscutibile, come si è dimostrato.

**

Il ricorso è, dunque, sotto tutti gli aspetti, infondato, e dalle sue critiche la sentenza impugnata risulta anche meglio rispondente alla legge e agli insegnamenti di questa Corte Suprema.

Poichè, come si è dimostrato, nel caso in esame è inscindibile la pretesa patrimoniale dalla qualità del rapporto d'impiego, e solo riferendosi alle modalità dell'assunzione e alle particolari condizioni dell'opera del Prof. Saccani, nei riguardi del Regolamento speciale della Umanitaria, questa si oppone alla richiesta di lui.

Sostanzialmente diverso è il caso, nel quale, indiscusso il rapporto di impiego, si disputa se, in conseguenza del suo scioglimento, o per altre ragioni, il funzionario abbia o no diritto a vantaggi assicurati dalle leggi in certe determinate condizioni. Ad es., se si debbano riconoscere o no le indennità di disagiata residenza, i soprassoldi per missioni ecc. In questi casi, per risolvere la questione non si tocca il rapporto d'impiego, anzi questo è un punto di fatto assicurato e immutabile.

Nel caso nostro, invece, il fondamento o meno della pretesa patrimoniale del prof. Saccani dipende dal modo come può essere qualificato e classificato il suo rapporto d'impiego.

Ed invero il Tribunale, il quale ritenne di poter superare le eccezioni pregiudiziali e discendere al

merito della domanda, dovette riconoscersi competente a giudicare « un lato del rapporto d'impiego »; esaminò l'art. 2 del Regolamento del personale dell'Umanitaria, per concludere: « non ne pare al Tribunale possa dirsi che il Saccani fu assunto mediante un contratto a sè stante, non avente alcun rapporto con l'organico, onde a favore di esso Saccani non dovrebbe essere applicata la norma dell'art. 10 del Regolamento ». E continuava nei seguenti termini, esaminando sempre più addentro i modi dell'assunzione del prof. Saccani in servizio, e la qualificazione del suo rapporto d'impiego con l'Umanitaria.

« Dice la convenata - leggesi nella sentenza - che nella procedura di nomina del Saccani non fu fatto alcun riferimento al Regolamento; ma quando fu portato all'ordine del giorno della seduta la nomina di un insegnante di cultura generale, ed il prof. Osimo, come si legge nel verbale di quella seduta, esordì che difficile e non fortunata fu la scelta dell'insegnante di cultura generale presso le nostre scuole professionali in sostituzione del prof. Poni, al posto del quale proponeva il Saccani, a chi può aver alluso se non all'unico insegnante di cultura generale portato dall'organico del Regolamento? E se al prof. Saccani per considerazioni speciali non venne domandato il periodo di prova di un anno, e al medesimo vennero affidate, oltre all'incarico dell'insegnamento di cultura generale nella professionale maschile,

« altre mansioni di grande fiducia, quali le funzioni
« di segretario per l'assistenza durante la refezione e
« la ricreazione, per la guida alle letture, visite e
« gite, sostituzione di insegnanti assenti ecc. di
« guisa che venne deliberato di corrispondergli uno
« stipendio di L. 1000 mensili delle quali L. 700
« quale assegno e L. 300 quale caroviveri, *compenso*
« *superiore al massimo di quelli portati dalla Ta-*
« *bella contenuta all'art. 5 del regolamento; non ne*
« *pare che tale aggiunta di lavoro, lavoro cui logi-*
« *camente doveva corrispondere uno speciale emo-*
« *lumento, debba far considerare il prof. Saccani fuori*
« **dell'organico disciplinato dal regolamento de quo.**
« *Fu o non fu assunto il prof. Saccani quale inse-*
« *gnante di coltura generale nelle Scuole Maschili, al*
« *posto di cui al n. 1 dell'organico contenuto all'art. 2*
« *del Regolamento?*

« *Se fu assunto come tale, e nessuno, pare possa*
« *negarlo, perchè l'aggiunta di funzioni non hanno*
« *certamente tolta di mezzo quella de quo, non vi*
« *è motivo perchè al prof. Saccani che si trovava nella*
« *medesima posizione di un insegnante cui fosse riu-*
« *scito favorevole l'esperimento di prova di un anno*
« *a termini dell'art. 3 del reg. non debba essere cor-*
« *risposta la indennità a termini del successivo arti-*
« *colo 10 del regolamento*

« *Nè pare al Tribunale si debba venire alla il-*
« *lazione che il trattamento, di cui all'art. 10 del*
« *regolamento al Saccani non deve esser fatto per-*
« *chè questi non sarebbe nemmeno ammesso a godere*

« del fondo di previdenza a termini dell'art. 9 reg.
« stesso, il che starebbe, a confermarlo con e fu consi-
« derato estraneo **al contratto d'impiego quale discipli-**
« **nato dal regolamento.** A parte infatti che tale fondo
« di previdenza fu costituito solamente a favore del
« personale delle scuole diurne che avesse prestato
« un'opera professionale non inferiore alle ore 20
« settimanali (art. 9 reg.) e non si conosce di quale
« durata fosse quella prestata dallo Saccani, il quale
« con la deduzione del cap. 2 di prova per interro-
« gatorio e per testi è venuto comunque ad affer-
« mare che col proprio lavoro non giungeva a com-
« piere tali 20 ore settimanali, pur tuttavia non po-
« trebbe mai tale circostanza assurgere ad importanza
« capitale per la decisione della questione in esame
« riguardo all'indennità. Come si è detto, il prof. Sac-
« cani fu assunto a coprire il posto di insegnante
« di coltura generale di cui al N. 1 dell'organico
« contenuto nell'art. 2 del regolamento, nonostante
« gli venissero assegnati oltre a quello anche altri
« incarichi di fiducia e **ciò è sufficiente, secondo il**
« **Tribunale, perchè il suo rapporto d'impiego debba**
« **essere disciplinato dal Regolamento in atti e se esso**
« **prof. Saccani non ha diritto o ha rinunciato al fondo**
« **di previdenza, non per questo il Regolamento non**
« **deve essere applicato nella altra parte che riguarda**
« **le indennità (art. 10).** E poichè al detto art. 10 del
« **Regolamento è detto che all'insegnante o impiegato**
« **non confermato nei periodi triennali posteriori a**
« **quello di prova (cui equivale per il prof. Saccani**

« il primo) spetta al termine del primo triennio una
« semestralità dello stipendio medio percepito du-
« rante i tre anni ».

Dunque il Tribunale, per esaminare in merito la domanda Saccani, dovette esaminare il rapporto d'impiego, e decidere che **« il suo rapporto d'impiego debba essere disciplinato dal Regolamento in atti »**. Dimostrazione più evidente e indiscutibile di questa — che, cioè, la decisione sulla pretesa Saccani non può esser presa se non in seguito all'esame e alla definizione del suo rapporto d'impiego, ossia degli atti amministrativi dell'Umanitaria che lo formarono — non potrebbe desiderarsi.

E in questo caso costantemente questa Corte Suprema ha riconosciuto l'esclusiva competenza amministrativa.

Insegnò infatti questa Corte Eccma nella decisione (S. U.) 30 giugno 1925 (*Samprini c. Ministero Guerra*):

« Perchè adunque si defletta dal principio generale consacrato negli art. 2 e 4 della legge sul
« contenzioso amministrativo, occorre che venga in
« contestazione la legittimità o meno di un provve-
« dimento dell'autorità amministrativa *attinente al*
« *rapporto d'impiego*, occorre cioè che la causa pren-
« da origine da un provvedimento che tenda ad
« **alterare, modificare o distinguere un rapporto già**
« **costituito che l'impiegato ha interesse o diritto che**
« **non venga intaccato e sul quale invoca la prote-**
« **zione dell'organo giurisdizionale.**

« Quando invece la controversia non rifletta la
« legittimità o meno di un provvedimento ammini-
« strativo **relativo al rapporto d'impiego**, ma sull'in-
« terpretazione e sull'estensione di **norme legislative**
« relative al diritto patrimoniale dell'impiegato,
« quando insomma **la questione patrimoniale non è**
« **legata ad un provvedimento dell'autorità ammini-**
« **strativa nè da questa dipendente, in guisa che per**
« **risolverla debbasi anzitutto prendere in esame la le-**
« **gittimità del provvedimento**, allora, venendo meno
« ogni legame tra il rapporto di diritto pubblico e
« la questione patrimoniale, si resta nel puro cam-
« po del diritto privato, e la competenza a giudi-
« care sulla controversia è esclusiva dell'autorità
« giudiziaria ordinaria. E poichè nella specie i ri-
« correnti con l'azione da loro proposta tendono a
« conseguire una finalità di diritto patrimoniale pri-
« vato **in forza di una disposizione legislativa, senza**
« **per nulla far derivare questo loro preteso diritto da**
« **un provvedimento amministrativo lesivo del diritto**
« **stesso**, non è da dubitare che nel caso in specie
« sia competente a giudicare l'autorità giudiziaria
« ordinaria ».

E nel caso il provvedimento amministrativo non mancava, come ebbe già ad insegnare questa Corte Suprema nella decisione (S. U.) 22 dicembre 1925 (*Ministero delle Comunicazioni c. Bisogni*):

« Non si può negare che esista il provvedimento
« amministrativo inteso nel senso ampio di qual-
« siasi manifestazione di una volontà espressa o ta-

« cita da parte dell'Amministrazione; perocchè, avendo lo stesso impiegato ammesso di aver ricevuto un categorico rifiuto alla richiesta di pagamento della indennità, tale disconoscimento della utilità, cui detto impiegato credeva avere diritto, costituisce appunto un atto amministrativo negativo ».

Donde, la competenza amministrativa per giudicare la domanda Saccani.

CONCLUDENDO

Piaccia alla Suprema Corte di Cassazione del Regno respingere il ricorso con tutte le conseguenze di legge e la condanna del ricorrente nelle spese ed onorari del giudizio.

Roma, li 23 aprile 1927

Avv. **Raffaello Ricci**

R. Raffaello Ricci

Insieme al controricorso saranno depositati, nei termini di legge, la procura citata, la deliberazione 15 marzo 1927 di autorizzazione a resistere al giudizio, con l'approvazione della G. P. A. in data 30 marzo 1927, e i fascicoli di 1° e 2° grado.

Roma, li 23 aprile 1927

Avv. **Raffaello Ricci**

R. Raffaello Ricci



Comunicato 21

Atto di Notificazione
ad istanza della Società Umanitaria di
Milano, in persona, domiciliato, rappresentato e
difeso come in epigrafe -

Io sottoscritto Uff. Giud. della Corte di Cassazione copie
re del Regno, ho notificato il decreto contronotato N. 1441 / R. C.
ed elenco delle produzioni, a firma dell'avv. Notife L. 16.09
Raffaello Ricci, al sig. Prof. Luigi Vaccani,
mediante consegna di queste copie simili
nel domicilio da esso eletto in Roma via Conca
tate N. 21, presso il sig. avv. Franco Bonomi, a
mani del collega di studio sig. Avv. Corsetti
Pier Francesco, in sua presenza
e senza

Roma Ventisei Aprile 1927 Anno V.

L'ufficiale Giudiziario

Giuseppe Porfiri, delegato Paolo Carocci



Completato 21

Atto di Notificazione
ad istanza della Società Umanitaria di
Milano, in persona, domiciliato, rappresentato e
difeso come in epigrafe -

Io sottoscritto Uff. Giud. della Corte di Cassazione, copie
re del Regno, ho notificato il questus controverso N. 1421 / R. C.
ed elenco delle produzioni, a firma dell'avv. Notife S. 16. 09
Raffaello Ricci, al Sig. Prof. Luigi Saccani,
mediante consegna di queste copie simili
nel domicilio da esso eletto in Roma via Conca
tate N. 21 - presso il Sig. avv. Franco Bonomi; a
mani del collega d' studio Sig. Avv. Corsetti,
Geri Francesco, in sua presenza
e senza

Roma Ventisei Aprile 1927 Anno V.

L'Ufficiale Giudiziario

Giuseppe Porfiri, aggiunto Paolo Carocci

10 maggio 1927

Gli articoli 4 = 5 del testo Unico 26 giugno 1924 deferiscono non alla giurisdizione della Giunta Provinciale Amministrativa ma a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria le domande di contenuto patrimoniale aventi rapporto con un contratto di pubblico impiego, quando non s'impugni un provvedimento, una deliberazione o in genere un atto formale di volontà dell'Ente pubblico, ma si assuma come titolo simile provvedimento o deliberazione.

22 aprile 1927

L'autorità giudiziaria è competente a conoscere di una controversia attinente a diritti patrimoniali in materia d'impiego pubblico quando la questione patrimoniale non sia collegata alle impugnative della legittimità di alcun formale provvedimento amministrativo ma la resistenza alla pretesa economica dell'impiegato siasi concretata in un mero atteggiamento negativo.

2556

della sentenza

In nome di S. M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione - Re d'Italia - La R. Corte di Appello di Milano - Sezione I - composta dagli Ill^{mi} sig^{ri} Cav. di San Croce Rimondi Antonio Presidente - Comm. Michioli Emanuele Consigliere - Cav. uff. Carini Livio Consigliere - Cav. uff. Marchi Alfredo Consigliere Esattore - Cav. uff. Biancillo Raffaele Consigliere - ha pronunciato la seguente = Sentenza = nella causa civile a rito sommario promossa in grado di appello con citazione 28-7-1926 uff. Sind. Banca di questa Corte posta in deliberazione all'udienza del 29-10-1926 = Da = Società Unanitaria di Milano in persona del suo Presidente M. Conte Pier Antonio Venino, col Procuratore e domiciliatario avv. E. Lanolotti, piazza Castello N° 1, per mandato 26-2-1926 aut. de' edescaletti convenuto appellante = contro = Saccari Prof. Luigi, attore appellato, col Procuratore e D^o

militario avv. Riccardo Piretti, di Milano, via S. Damiano 40, per delega in calce alla citazione = In punto = pagamento indennizzo licenziamento = All'udienza di spedizione della causa i Procuratori delle parti presero rispettivamente le seguenti conclusioni = Per l'appellante: = Reietta ogni diversa istanza od eccezione: = In riparazione della sentenza 25-29 maggio 1926 del Tribunale di Milano = dichiarata la incompetenza e mancanza di giurisdizione della autorità giudiziaria a conoscere della controversia = assolvere la Società Umanitaria dall'osservanza del giudizio promosso dal Prof. Saccani con la citazione 20 gennaio 1926 = Subordinatamente in merito: assolvere la Soc. Umanitaria dalle domande proposte con la citazione medesima = Protestate in ogni caso le spese di primo e secondo giudizio = Per l'appellato: = Raccia alla

Corte Ecce^{ma} ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta giudi-
care = Confermarsi in tutto l'appel-
lata sentenza 25-29 maggio 1926
retra inter partes = Condannarsi
la Soc. Umanitaria in persona
del suo Presidente On. Pier Gaetano
vino a rimborsare al Meccani le
spese fatte del primo e del presen-
te giudizio e successive occorren-
ze = fatto = Con citazione del 20
gennaio 1926 il Prof. Luigi Sacca-
ni conveniva davanti il Tribuna-
le di Milano la Società « Umanita-
ria » di questa città per ottenere il
pagamento di lire 6600 quale inden-
nizzo, pari ad una semestralità
dello stipendio spettante gli a sensi
del Regolamento per il personale del-
le scuole professionali dell' « Uma-
nitaria » - art. 10. lett. a) - a te-
guito dell'avvenuto suo licenziamen-
to dopo un primo triennio di servi-
gio come insegnante di cultura
generale - oltre L. 791.95 residuo sti-

pendio = Costituitesi le parti in
giudizio, l' "umanitaria" eccep-
va la incompetenza della autori-
tà giudiziaria e nel merito chiedeva
l'assoluzione dalle domande =

Spiegava che il Prof. Sacconi avreb-
be dovuto fare ricorso alla Giunta
Provinciale Amministrativa, ai
sensi degli art. 4 e 5 del testo unico
approvato con Regio Decreto 26 giu-
gno 1924, N. 1058, per essere la So-
cietà "umanitaria" creata in cu-
te morale con Regio Decreto 29
luglio 1893 come istituzione
di pubblica beneficenza sottoposta
alla tutela dell' autorità ammi-
nistrativa = osserva poi nelle
richieste L. 6600 (unico punto di con-
trovertia, il residuo stipendio essen-
do stato già rimesso al Prof. Sac-
coni e da lui respinto) che l'art. 10
del ricordato Regolamento prescrive
beni che allo insegnante ecc. non
confermato nei periodi triennali
posteriori a quello di prova spetta

no le seguenti indennità: a) una
semestralità dello stipendio medio
percepito durante i tre anni al
termine del primo triennio —

Ma il prof. Saccani non può
invocare questa disposizione per-
chè egli non fu assunto in servi-
zio ai sensi del Regolamento, ma
con un contratto particolare sen-
za l'anno di prova di cui all'art. 2,
direttamente per il termine di un
triennio, con un trattamento
economico superiore a quello pre-
visto dalla tabella di cui all'art. 5
ecc. contratto dunque che fug-
gendo al regolamento cadeva sotto
l'impero delle norme del diritto
comune, ed essendo a tempo de-
terminato andava a finire alla
scadenza del triennio senza in-
dennità di sorta — Sicchè quan-
do l'«*Unanimitaria*» a seguito
di deliberazione 11 Marzo 1925 del
Consiglio, comunicava al prof. Sac-
cani, il cui contratto scadeva

col settembre, che non s'intendeva
riconfermarlo nelle sue funzioni,
non provvedeva ad un licenziamen-
to ai sensi di Regolamento, ma ri-
cordava che il contratto avrebbe
avuta la sua fine naturale, giusta
il diritto comune, non avendo la
Società alcuna intenzione di rin-
novarlo = Perciò la "Umanitaria"
si rifiutava a scadenza di pagare l'in-
debitto, e inviava a saldo le li-
re 791.95 = Il Tribunale di Milano
con sentenza 25-29 maggio 1926,
seguendo la difesa Saccani, osservò
che non poteva inhibirsi della com-
petenza giudiziaria, in quanto il
Prof. Saccani non impugnava
il provvedimento di licenziamen-
to del quale riconosceva la legit-
timità, ma faceva una questio-
ne relativa unicamente alle
conseguenze patrimoniali di esso
Al merito quindi osservò che se
l'"Umanitaria" riconosce che
il Prof. Saccani dava affidamento

dale in poterlo etonerare dall'anno
di prova, se gli fece un trattamen-
to economico speciale per avergli
d'altronde affidate altre funzio-
ni di segretario ecc., non per que-
sto lo assumeva fuori organico
e indipendentemente dalle disposi-
ni del Regolamento, in quanto fosse-
ro applicabili: condannò pertan-
to la "Umanitaria" al payamen-
to delle somme richieste ed alla
rifusione delle spese — di qui l'ap-
pello della "Umanitaria" discusso
avanti questa Corte sulle conclu-
sioni di cui in epigrafe = Diritto =
Si ripropone dunque in appello la
eccezione d'incompetenza dell'au-
torità giudiziaria ai sensi del testo
unico delle leggi relative alle attri-
buzioni della Giunta Provinciale am-
ministrativa in sede giurisdizio-
nale — Le parti sono d'accordo
che questa sia la questione da risol-
vere in ordine alla competenza
e non altra, e che nella specie

sia senz'altro da escludere che possa essere competente la Commissione Arbitrale per l'impiego privato, avendo il Regio Decreto 13 Novembre 1924, N° 1825, all'art. 18 capov., lasciato ferme le competenze stabilite dalle altre leggi sulle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici e parastatali contemplati dal precedente art. 2 — Il prof. Saccani che aveva ricorso in primo tempo alla Commissione arbitrale ne recedette per adire il Tribunale — Sulla questione dunque che le è sottoposta la Corte afferma che a mezzo del decreto 30 dicembre 1923, N° 2840 le cui disposizioni furono trasfuse nel ricordato testo unico, venne profondamente innovato il sistema vigente circa la competenza giurisdizionale in materia di rapporti di impiego pubblico — Si considerò infatti, come si legge nella relazione dell'on. Mussolini al Re, che in

questa materia è così connumerata
col diritto l'interesse pubblico che è
impossibile e assai difficile separa-
re l'uno dall'altro mentre l'inter-
se suddetto "è così prevalente ed assor-
bente da far comparire ed affievoli-
re la portata effettiva della questio-
ne patrimoniale o di diritto priva-
to" — Conseguentemente si stabilì
che la giunta Provinciale Amministrativa
avesse giurisdizione esclusiva
nei ricorsi per questioni derivanti
dal rapporto di impiego prodotti da
impiegati assunti in servizio, secon-
do gli ordinamenti delle rispettive
amministrazioni, dei Comuni, del-
le Provincie, dalle istituzioni pub-
bliche di beneficenza, o da qualsiasi
altro ente od istituto pubblico sot-
toposto alla tutela od anche alla
sola vigilanza dell'amministra-
zione pubblica locale — Si specificò
che nelle materie deferite alla
esclusiva giurisdizione della giunta
Provinciale Amministrativa que-

Ha avette a conoscere anche di tutte
le questioni relative a diritti, fossero
esse, come disse la citata Relazione, pre-
giudiziali, incidentali o principali;
e si fece soltanto eccezione, a favore
della competenza giudiziaria, per le
questioni pregiudiziali concernenti
lo stato e capacità dei privati indivi-
di, per l'incidente di fatto, nonché
per le questioni attinenti a diritti
patrimoniali consequenziali alla
pronuncia di legittimità dell'atto
o provvedimento contro cui si ricorre =

Fissati questi principii, respinta
dunque la vecchia distinzione fra
diritto ed interesse che prima valeva
a marcare i confini della competen-
za giudiziaria, in confronto di quel-
la degli organi della giustizia ammi-
nistrativa, attribuita alla giunta
Provinciale la giurisdizione esclu-
siva, anche la lesione dei così detti
diritti soggettivi perfetti a contenuto
patrimoniale cade nella tua com-
petenza per l'accertamento della

legittimità o meno degli atti o provvedimenti che vi si riferiscono, il quale deve precedere l'azione giudiziaria limitata, con espressa formale eccezione che riafferma la regola, alle consequenziali attribuzioni che si rendono necessarie.

Nella fattispecie è pacifico che la controversia è relativa ad un rapporto d'impiego contemplato dall'art. 4 del testo unico sulla Finanza Provinciale Amministrativa trattandosi di un impiegato di una istituzione pubblica di beneficenza.

Si contesta però la competenza della finanza perchè il prof. Saccani non impugna il licenziamento e la mancata riconferma per altro triennio, ma reclama soltanto la indennità che gli spetta in conseguenza dell'epuero del servizio — Non è in contestazione, come la legge vuole per la competenza della finanza Provinciale Amministrativa, la legittimità di un atto

o provvedimenti amministrativi,
il licenziamento, ma la applicazione
delle norme giuridiche relative ai di-
ritti patrimoniali che ne derivano
a favore dell'impiegato — Non si po-
rebbe d'altra parte, aggiunge la di-
fesa Saccani, qualificare per atto o
provvedimento amministrativo at-
verso cui si dovesse proporre ricorso
di legittimità alla G. P. A. il tem-
plice rifiuto del pagamento della
indennità comunicato nel set-
tembre 1925 al prof Saccani per
presto motivo che egli non pote-
va invocare alcun regolamento aven-
do un contratto speciale e perso-
nale — Dovrebbe constare d'una
formale deliberazione di Consiglio,
occorrendo distinguere fra atto
o provvedimento amministrativo
e comportamento dell'ente pubblico.
Tenoché di fronte a tutte que-
ste deduzioni, la Corte osserva che
il ricorso alla giunta Provinciale
Amministrativa può essere pro-

posto anche contro un atto amministrativo negativo come il rifiuto espresso in qualsiasi forma dall'amministrazione ad eseguire il pagamento della indennità richiesta dallo impiegato — In un simile caso potrà se mai nascere una questione sulla decorrenza del termine per la impugnativa, non già derivarne un cambiamento della giurisdizione, che fonda, in riguardo della materia, sopra etichette d'ordine pubblico.

Nella fattispecie poi il rifiuto della "umanitaria" al pagamento era categorico e motivato per modo che la controversia si accendesse necessariamente sui caratteri del precorso licenziamento in rapporto alla natura del contratto d'impiego — E si tratta perciò di esaminare e decidere se quel licenziamento si riportasse alle disposizioni del regolamento per il personale delle scuole

professionali della "umanitaria",
con la conseguenza della indevinità,
oppure sequatte o meglio ricordate
la fine naturale di un contratto di
impiego a tempo determinato sti-
pulato già indipendentemente e
al di fuori del predetto Regolamento.

Cerchi, si ottenga, il prof. Saccani
ha accettato il fatto del licenziamen-
to, non però la sua qualificazione
giuridica in rapporto ad una fi-
gura di contratto di impiego che
egli totis viribus contesta —

La controversia pertanto si ri-
porta all'esame e valutazione
del rapporto d'impiego intercorso
e dei provvedimenti amministrati-
vi ad esso attinenti, e così di quel
rapporto di diritto pubblico per cui
s'è voluta escludere la competen-
za dell'autorità giudiziaria ordi-
naria — Accolta perciò la pre-
giudiziale dell'appellante, la Corte
reputa peratto di poter compensa-
re le spese di causa per le circostanze

ze tutte di essa e per trattarsi in particolare della interpretazione tuttavia dibattuta di leggi recenti.

— Per questi motivi — Reietta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione — In riforma dell'appellata sentenza 25-29 Maggio 1926 del Tribunale di Milano —

Dichiara la incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della controversia — Compensate le spese di primo e secondo giudizio — Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della I. Sezione Civile della suddetta Corte d'Appello addì 18 Novembre 1926 —

Firmati: — Rainondi - Bicchioni - Carini - Marchi - Bianciolo - Moroni — Pubblicata in Milano, avanti la suddetta Sezione della Corte d'Appello all'udienza 26 Novembre 1926 — Firmato: — Il Cancelliere Moroni —

Act. 4. 1861 No 925 -

Act. 1862 in F. 1876 IV, 1876 L

Act. 1863 17/1/75 B. P. 1863 1/11/75

Act. 1864 18/1/76 1864 1864

12

AVVERTI ALLA NOBILISSIMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
SEZIONI RIUNITE

-oo-

il Prof. Luigi Sacconi residente in Milano, rappresentato da S. E. L'On.
IVANGE BONOMI, ed attor. d'ocis presso lo stesso in Roma, Convertita 21,
in virtù di mandato speciale

REGRESSO

Per annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano 18-26
Novembre 1926, notificata il 13 Dicembre stesso anno, resa nella causa pro-
cessa dal suddetto ricorrente

OGGETTO

La CC. UNITARIA di Milano, con sede in questa città in persona del suo
Presidente On. Conte Pier Gaetano Venino.

FATTO

Nel giugno 1926 la società Unitaria di Milano in seguito a lunghe e pre-
cise trattative condotte dall'allora Direttore Prof. Augusto Orino, del l'be-
rava in seduta di Consiglio la regolare assunzione, per un periodo trien-
nale, a sensi del regolamento vigente dell'attuale e corrente Prof. Luigi
Sacconi, come insegnante di cultura generale e con funzioni di segretario
Sei mesi prima dello scade e del triennio, e cioè nel Marzo 1926, la socie-
tà Unitaria notificava al ricorrente, sopra secondo la norma del regola-
mento che non intendeva riconfermarlo per un secondo triennio, e che quin-
di col 1° settembre avrebbe dovuto lasciare l'ufficio. Nulla obiettava il
ricorrente, secondo l'atto dell'Unitaria pienamente rispondente al suo
diritto, e difatti alla suddetta data lasciava il suo posto. Ma l'Unita-
ria dopo qualche tempo gli inviava un assegno di Lire 791.75, netto da o-
gni ritenuta, e pura e semplice corrispondenza dell'ultimo mensile di ser-
vizio prestato, senza un centesimo di indennizzo per nessun titolo. Imme-
diatamente il Sacconi, convinto che a sensi dell'art. 10 del regolamento l'
in vigore alla sua assunzione come le cui norme era compreso tutto indi-
stintamente il personale dell'Unitaria, gli spettassero tre mensilità
dello stipendio ecc. respingeva il mensile, chiedendo per il titolo di cui
sopra, oltre ad esso, lire 6.000 e cioè in tutto lire 7391.75.

Rispondeva l'Unitaria a senso del suo segretario e pare stato il Sacco-
ni assunto fuori ruolo, all'infuori di qualsiasi regolamento organico, ed
essere il suo contratto semplicemente triennale, con scadenza fissa, non
dando perciò diritto ad alcuna indennità.

Non si acquiesceva il Sacconi a tale risposta, e con citazione 20 Gennaio
1926 conveniva l'Unitaria davanti il Tribunale per sentirlo condannare
al pagamento della somma di cui sopra. Costituitasi in giudizio, l'Unita-
ria eccepeva in via pregiudiziale l'incapacità e il difetto di giurisdic-
zione dell'autorità giudiziaria, ribadendo nel merito le ragioni su accen-
nate. Ma il Tribunale, con elaborata sentenza 25-29 Maggio 1926 respingeva
la pregiudiziale dell'Unitaria e lo condannava al pagamento della somma
richiesta dal Sacconi, con interessi e spese.

Avverso tale giudicato l'Unitaria con atto 28 Luglio 1926 appellavasi
ripetendo l'eccezione pregiudiziale e le difese di merito.

La Corte di Milano, con la sentenza suindicata, accoglieva appunto la pre-
giudiziale ritenendo competente a conoscere la controversia l'autorità

amministrativa, senza naturalmente entrare nel merito. Compensava per altro le spese di primo e secondo giudizio, "per trattarsi in particolare della interpretazione tuttavia dibattuta di leggi recenti."
Di quest'ultima sentenza si chiede la cassazione per il seguente

M O T I V O

Violazione dell'art. 35 C.P.C. dell'art. 2 legge 20 Marzo 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo. Falsa applicazione dell'art. 4 testo unico R.D. 26 Giugno 1924 n. 1050 sulle attribuzioni della Giunta Prov. Amm. Violazione art. 5 opv. stesso decreto. E' necessario, prima di entrare in pure considerazioni di diritto, stabilire ben chiaro e preciso un fatto di fatto sul quale la denunciata sentenza della Corte di appello di Milano ha indubbiamente equivocato, attribuendo la qualifica di atto amministrativo ad una semplice risposta interpretativa di un segretario dell'Umanitaria provocata dal Saccani e successivamente dalla deliberazione stessa, che, accettata e riconosciuta legittima, non dà luogo che ad una questione di conti, meramente patrimoniale.

Valga il vero.

Il Prof. Saccani è licenziato, e non importa il licenziamento. Perciò questo atto amministrativo diventa esecutivo e pienamente produttivo di effetti. In primo luogo, scioglie ogni rapporto d'impiego tra il Prof. Saccani e l'Umanitaria. In secondo luogo, attribuisce al Prof. Saccani i diritti patrimoniali derivanti dal licenziamento. Negare questi diritti da parte dell'Umanitaria anche se ciò fosse avvenuto con regolare deliberazione, non costituisce un atto amministrativo, ma soltanto un atteggiamento di parte che rende necessaria e quindi giuridica l'azione avanti il magistrato ordinario. In ogni ipotesi non vi è atto amministrativo nei riguardi del Prof. Saccani, che era precedentemente sciolto da ogni rapporto di impiego con l'Umanitaria.

Ciò premesso confutiamo le argomentazioni della denunciata sentenza. Essa che pure accetta nella sua chiusa trattarsi "della interpretazione tuttavia dibattuta dalle leggi recenti" nella motivazione corre al di là di ogni più audace tentativo di spogliare il magistrato ordinario dalle sue tradizionali e delicate funzioni. Più che del resto delle nuove disposizioni sulla giustizia amministrativa, la Corte di appello si fa forte della relazione Mussolini premissa al R.D. 30 Dicembre 1925 n. 2840. A questo proposito, osserviamo in via preliminare che le relazioni ministeriali e degli atti preparatori hanno un valore relativo nella interpretazione delle leggi, secondo alcuni autori, talvolta nessuno quello di inibire che la legge la quale sia altrimenti chiara, possa essere rivolta contro l'intenzione del proponente. Ma nel caso concreto la relazione invocata serve piuttosto a circoscrivere che ad estendere la portata delle innovazioni in materia di giustizia amministrativa.

Infatti la relazione Mussolini nel suo contesto e soprattutto nei punti dove contempla i casi di preroga della competenza amministrativa nel campo tradizionalmente riservato all'autorità giudiziaria, ha cura di insistere sui limiti e sulle omissioni di tali casi di preroga, là dove si parla in modo generico di quei storici di interesse e di diritto tra di loro connessi dice apertamente che nulla vi è di rinnovato, in quanto si raccolgono principi già affermati della giurisprudenza prevalente, e accenna in modo palese il carattere eccezionale dei giudici di diritto cui vengono fatti coltizzati gli organi della giustizia amministrativa. Sul punto specifico, poi, delle questioni di pubblico impiego deferite alla esclusiva competenza di questi organi, la relazione giustifica la innovazione con la necessità pubblica che esige la loro pronta definizione e con il più intimo intreccio fra diritto ed interesse protetto, e soggiunge: "In tale materia cautamente limitata per rispetto ai principi che reggono il sistema giu-

risdizionale italiano, gli organi della giustizia amministrativa decidono tutte le questioni di diritto relativo al ricorso, siano esse pregiudiziali, incidentali o principali....."

Se ne inferisce, anzitutto, che "rimane in massima integro il principio costituzionale della legge abolitiva del contenzioso amministrativo" come è detto nella parte generica ma sempre nella stessa materia. Il passo della relazione invocato dalla sentenza della Corte, nel quale si parla dell'interesse pubblico "così prevalente ed assorbente da far scomparire o affievolire la portata effettiva della questione patrimoniale o di diritto privato" non può essere nemmeno argomento a ritenere che il legislatore abbia voluto abolire il principio fondamentale della legge 20 Marzo 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo per tre principali considerazioni:

1) Perché subito dopo la stessa relazione parla di rispetto ai principi che reggono il sistema giurisdizionale italiano.
2) Perché il passo invocato della relazione non è affatto esplicito circa la volontà del legislatore di sopprimere la distinzione tradizionale tra diritto ed interesse.

3) Perché il principio fondamentale dell'art. 2 della legge 20 Marzo 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo ha carattere costituzionale in quanto si innesta sull'art. 7 dello Statuto.

Perciò la sentenza della Corte d'appello cade in un grave errore di diritto quando respinge la "vecchia distinzione fra diritto ed interesse che prima valeva a marcare i confini della competenza giudiziaria ecc."

L'art. 2 della legge del 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo, anche se vecchia, vige ancora in questa materia.

Vige per la determinazione delle questioni da portarsi davanti all'autorità giudiziaria e alla giustizia amministrativa, soltanto, ove davanti a un organo della giustizia amministrativa sia portato un ricorso di sua competenza, le questioni di diritto anche principali che vi sono annesse non possono essere stralciate e riversate all'autorità giudiziaria. Ciò contrasterebbe al pensiero del legislatore sulla connessione e le sue conseguenze a allo scopo preciso della legge di affrettare la definizione delle questioni in tale materia.

Questa interpretazione delle nuove disposizioni hanno fatto lucidamente le sezioni unite della Cassazione con una sentenza del 19 Novembre 1925 (Rivista amministrativa 1926 pag. 627) che a prima giunta sembra contraria alla tesi del Prof. Scocani. Osserva quella sentenza avere voluto in sostanza il legislatore che l'operazione da parte della giurisdizione speciale "sia unica e completa, qualunque siano i motivi della controversia ed anche - e quindi quando tra questi ultimi taluni ve ne siano che isolatamente considerati, sarebbero di competenza del giudice ordinario." E continua ricordando più chiaramente lo stesso concetto: "il merito di una controversia costituisce un tutto organico, i cui fattori, ossia le singole questioni che ne formano parte, non possono (salvo casi eccezionali) essere scissi ed esaminati separatamente. Il sistema, altra volta adottato, di scomporre i ricorsi in vari motivi per assegnarne, secondo la rispettiva natura, la cognizione alla giurisdizione ordinaria o a quella speciale, si è rilevato in pratica gravoso di inconvenienti....." Ma se una questione unica di carattere patrimoniale e di diritto privato deva essere portata a giudizio non potrebbe dover essere dubbia la competenza del giudice ordinario. Qui la ratio legis o il pensiero del legislatore non impongono più che l'organo della giustizia amministrativa deroghi "ai principii" che reggono il sistema giurisdizionale italiano e giudichi anche del diritto privato. Bisogna invece limitare cautamente come avveniva la relazione Mussolini, questa facoltà di deroga, perché essa costituisca una eccezione al diritto comune voluto dalla necessità pubblica della "pronta definizione" del giudizio. Investendo l'autorità giudiziaria della conoscenza di una questione di solo diritto privato, si rispetta al principio fondamentale e statutario sancito dall'art. 2

della legge abolitiva del contenzioso amministrativo e insieme si soddisfa alla pronta definizione del giudizio. C'è di più, specie nel caso concreto, il R.D. 30 Dicembre 1923, n. 2840, nonostante la necessità pubblica della rapidità del giudizio, ammette che al giudizio amministrativo abbia a seguire una causa giudiziaria per le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui ricorre. Ora pare logico che compete all'autorità giudiziaria anche la cognizione di questioni attinenti a diritti patrimoniali che siano conseguenze di un atto amministrativo, di cui la legittimità è dalla parti presupposta, e ciò a maggior ragione nel caso concreto, poiché con l'accettazione del licenziamento è sciolto ogni rapporto di impiego fra il Prof. Sacconi e la società Unanitaria. Non è il caso di invocare dinanzi all'alta sapienza della Suprema Corte l'autorità di altri numerosissimi giudicati, tanto più che proprio la parola definitivamente pronunciata della Suprema Corte stessa è decisamente favorevole alla nostra tesi. Ci limiteremo a citare la sentenza 17 Febbraio 1925 della Corte di Appello di Roma (riv.amm.1925 pag.213) 7 aprile 1925 della Corte di appello di Torino (riv.amm.1925 pag.420) 6 Luglio 1925 della Corte di appello di Genova (riv.amm.1925 pag.34) e 30 Giugno 1925 della sezione Unite della Cassazione (riv.amm.1925 pag.93). È fra i più recenti giudicati la sentenza 19 Giugno 1926 della Corte di Cassazione sezione Unite in causa Ministero della Guerra contro Bossini che si addice perfettamente al nostro caso.

P. S. M.

Si domanda la Cassazione della sentenza denunciata ed il rinvio delle parti dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la prosecuzione della causa. Con vittoria di spesa ed onorari.
 AVV. IVAN DE BONI

AVANTI LA SOC. MA CORTE DI CASSAZIONE? DEL REGNO

SEZIONI UNITE

NOTE AGGIUNTE AL RICORSO

presentato dal PROF. LUIGI SACCOMI di Milano rappresentato da S.E.
l'On. Ivance Bonomi

co n t r o

la società UMANITARIA di Milano in persona del suo Presidente comm.
G. CHELLI.

per

annullamento sentenza Corte d'appello Milano 18-26 Novembre 1926

Dopo la notifica del presente ricorso per Cassazione, la questione in controversia è ritornata molte volte all'esame di questa ecc.ma Corte e sempre esclamata il Supremo Collegio di propugnato nel senso favorevole alla tesi da noi sostenuta, sicché ripetere oggi nuove argomentazioni è forse come portare secondo la tradizionale espressione, nottate ad Atene, il centro ricorso con tutta le nostre precedenti argomentazioni, con ordini di motivi principali, e cioè: a) Che in materia d'impiego pubblico la competenza delle autorità giurisdizionali amministrative non soffra eccezione, e b) Che in ogni caso nella specie non si trattava di discutere sui diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimità di un atto amministrativo, ma s'impugnava precisamente il provve-
simento amministrativo stesso.

Sul 1° punto le sentenze della Suprema Corte sono ormai abbon-
danti, e non vale assolutamente la pena di confortare con am-
pla citazione la difesa che noi facciamo di una tesi, divenuta
ormai jur recepta.

Ciò a piuttosto esaminare brevemente l'altro punto, che
cioè non sia possibile ricorrere all'autorità Giudiziarie ordi-
naria se non a seguito di una declaratoria di illegittimità
di un provvedimento amministrativo, e che in ogni caso nella
specie si trovano in presenza appunto di un provvedimento
amministrativo impugnato.

Ora contro il ragionamento avversario a tal proposito, ci ba-
sta richiamare la sentenza del 20 Novembre 1927 delle sezioni
unite (Foro amm.vo 1928, II°, 20): "Ove manchi il provvedimento
amministrativo O NON SIA IMPUGNATO, E PER DECIDERE LA CONTRO-
VERSIA NON OCCORRA L'ESAME DI ILLEGITTIMITA'", e infine tale es-
sere sia già avvenuta per parte della competente autorità ammi-
nistrativa, la competenza a giudicare ricada all'autorità giu-
diziale ordinaria". Questa sentenza, emanata precisamente in
materia d'impiego pubblico, persuaderà i nostri egregi contrad-
ditori che il ragionamento ineccepibile e la deduzione infon-
data di cui noi ci saremo resi consapevoli ci sono state insegna-
te proprio da questa ecc.ma Corte che oggi è chiamata a giudi-
care.

Ammissa dunque la possibilità di esigere l'azione in sede ordi-
naria qualora si accetti l'atto amministrativo, è a vedersi se
nella specie ricorre appunto questo caso, e se viceversa, come

nella specie ricorre appunto questo caso, o se viceversa, come pretendono i nostri avversari, noi ci troviamo in presenza della contestazione di un provvedimento amministrativo, sia pure negativo. Quest'ultima è stata anche la tesi della Corte di merito, alla quale noi indarno abbiamo richiesto che ci insegnasse in quali casi si poteva ricorrere all'autorità ordinaria se il semplice rifiuto dell'Ente ad eseguire un proprio obbligo, rifiuto dato senza alcuna delibera né formalità di sorta, rivestiva carattere di atto amministrativo ed esigeva pertanto un previo esame di legittimità da parte degli organi giurisdizionali amministrativi: tesi, come si vede dalle da escludere la possibilità di qualsiasi azione esecutiva contro gli Enti amministrativi stessi, che, rifiutandosi di obbedire di volta in volta, avrebbero eternamente costretto l'infelice loro creditore a far annullare successivamente tutti questi rifiuti, senza poter mai chiedere all'autorità ordinaria la liquidazione dei propri diritti.

Per fortuna l'insegnamento che avevano chiesto alla Corte di merito, ci è venuto da una fonte vieppiù autorevole, sicché non vale oggi indulgiarsi in vane logomachie né in inutili arzigogoli, ma conviene semplicemente di richiamare questo insegnamento prezioso. Dice infatti la sentenza 10 maggio 1927 delle sezioni riunite (FORO AMMINISTRATIVO, 1927, II°, 249) che "gli articoli 4-5 del testo unico 26 giugno 1924 n. 1058 deferiscono non alla giurisdizione della giunta provinciale amministrativa, ma a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria le domande di contenuto patrimoniale aventi rapporto con un contratto di pubblico impiego, quando non si impugni un provvedimento, una deliberazione, o in genere un atto formale, di volontà dell'Ente pubblico, ma si assuma come titolo di simile provvedimento deliberazione". E ancora il 22 Aprile 1927 (Foro amm. 1927, II° n. 231) queste stesse sezioni unite hanno pure stabilito che "l'autorità giudiziaria è competente a conoscere di una controversia attinente a diritti patrimoniali in materia di impiego pubblico, quando la questione patrimoniale non sia collegata alla impugnativa della legittimità di alcun FORMALE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO MA LA RESISTENZA ALLA ESPRESSA BUONA FIDE DELL'IMPIEGATO SIASI CONCRETATO IN UN MERO ATTEGGIAMENTO NEGATIVO."

Ora nel caso in esame, è avuto un provvedimento amministrativo, di licenziamento, che non è stato impugnato dal Sacconi, ma che anzi è stato assunto come titolo per la liquidazione dell'indennità. La resistenza della società Usanitaria alla domanda non si è concretata in alcun formale provvedimento ma si è contenuta nei limiti di un vero atteggiamento negativo: ricorrono dunque gli estremi voluti dalla suprema Corte per giustificare la competenza dell'autorità ordinaria. Non metterebbe forse conto ormai di dilungarsi in ulteriori citazioni, dato che i principi da noi richiamati sono ormai accolti pacificamente dal Supremo Collegio. Vogliamo, solo, e in via di conclusione, ricordare che un caso identico al nostro è già stato favorevolmente risolto da queste stesse sezioni unite: si trattava precisamente di un'impiegata licenziata dal Comune di Napoli, e che, accettando il proprio licenziamento chiedeva che nella liquidazione dell'indennità di licenziamento fosse compreso il compenso per il caro viveri. In questa specie la sentenza delle sezioni unite 11 Aprile 1927 (Foro amministrativo 1927, II° 209) Per giustificare la competenza dell'autorità ordinaria, ha ragionato testualmente così: nella specie di fatto manca qualsiasi provvedimento del Comune di Napoli riguardante l'indennità caro viveri, e riflettente la scorza, la quale non impugnò la legittimità del proprio licenziamento, e si limitò ad avanzare la pretesa di ordine patrimoniale riconosciuta legittima dai giudici di merito di conseguire dal comune stesso sulle indennità di licenziamento lo speciale compenso per il caro viveri. SICURA ERA QUINDI LA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Ed è con questa stessa sicurezza che noi attendiamo il responso del Supremo Collegio

STUDIO
dell'Avv. RICCARDO PES CETTI

VIA S. DAMIANO, 40 - TELEF. 23-849

MILANO (13)

...

ON, AVV, IVANOE BONOMI

Milano li, 3 Giugno 1927

Eccellenza,

R O M A
Via Delle Convertite 21

La ringrazio sentitamente della Sua Ig u, s, Sono lieto della definitiva ammissione del Sacconi al Gratuito Patrocinio-

Ho letto il controricorso e provvederò ad inviarLe alcune aggiunte alla nostra difesa, esaminando anche le ultime sentenze in proposito- In ogni modo, Le sarò grato se, non appena riceverà l'avviso di fissazione dell'udienza per la discussione della causa, vorrà avvertirmene, subito cosicchè io provveda in tempo a quanto sopra-

La ringrazio intanto nuovamente e La prego di gradire l'espressione della mia devota stima



Caro Giovanni,

Milano, 4 aprile 1928

Ti ringrazio per la tua lettera, che è passata subito all'avv. Pezzetti.

Chiedi a Setto che egli si farebbe messo subito in relazione con te.

Dal canto mio faccio affidamento sul tuo interessamento e sulla tua amicizia, e sono che farai il possibile per ottenere una sentenza di quistizio.

La cosa mi sta a cuore anzi perché mi toglie dei seri imbarazzi e mi dà la possibilità - ora che all'Università c'è un Comitato Governativo che mi dicono intelligente e sereno - di un autonomo documento.

Con l'autico affetto affettuosi

Tuo

L. Gavanti.

STUDIO

dell'Avv. RICCARDO PESCHETTI

VIA S. DAMIANO, 40 - TELEF. 23-849

MILANO (113)

...

ON. AVV. IVANOE BONOMI

Milano, li 4 Aprile 1928 192

R O M A

Corso Umberto I° n.184

Eccellenza,

SACCANI - UMANITARIA

Ho ricevuto la gradita Sua 27 Marzo u.s. ma disgraziatamente non rintraccio nel mio fascicolo la copia del ricorso Saccani alla Cassazione, sicché mi è impossibile mandarLe le 16 copie richieste in carta libera. Sabato 7 p.v. o lunedì dopo Pasqua verrà a cercarla il mio sostituto che trovandosi a Roma, si accorderà con Lei per ottenere al più presto una copia del ricorso dalla Cancelleria della Cassazione e far fare le 16 copie richieste. Le porterò anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano in copia semplice, nonché il contro ricorso notificato dall'Umanitaria, nonché infine una nota aggiunta con il richiamo della più recente giurisprudenza sulla questione.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe devoti saluti ed auguri

Riccardo Pescetti

STUDIO

dell'Avv. RICCARDO PESCHETTI

VIA S. DAMIANO, 40 - TELEF. 23-849

MILANO (113)

...

ON. AVV. IVANOR BORGESI
Corso Umberto I° n. 184

Milano, li 12 Aprile 1928

192

*Spedito
il 16 aprile*

ROMA

Eccellenza,

mentre La confermo il colloquio da Lei avuto con l'avv. Basso, La sarò vivamente grato se vorrà con la consueta cortesia inviarmi una copia del mio ricorso, che mi servirà per la stesura delle note aggiunte. Appena queste saranno pronte, e naturalmente in tempo utile, Le invierò le 17 copie richieste.

Intanto La ringrazio di nuovo del Suo cortese interessamento, e La prego di gradire, Eccellenza, i miei migliori deferenti saluti

*Puo. W.
R. Avv. Pescetti
Luzano*

STUDIO

dell'Avv. RICCARDO PESCHETTI

VIA S. DAMIANO, 40 - TELEF. 23-849

MILANO (113)

...

RACC. ESPRESSO

SACCANI - UMANITARIA

Eccellenza,

Le mando le 17 copie del ricorso e le 17 copie delle note aggiunte. Queste sono molto brevi e succinte, sia per la brevità del tempo, sia perché non avevo sott'occhio il controricorso dell'Umanitaria, che Le lascio a Roma il mio sostituto assieme alla sentenza denunciata.

Domani giorno 20 Lei avrà tutto e potrà depositare tutto in Cancelleria tempestivamente.

La prego di provvedere senza fallo Lei per tutte le note spese e onorari, perché Lei sa le condizioni del cliente, e occorre che, in caso di soccombenza, l'Umanitaria paghi. Io non ho avuto un soldo di fondo, come Lei.

Le sarò grato di un cenno di ricevuta per tranquillità e di notizie nella discussione del ricorso.

Col massimo ossequio

Milano, li 19 Aprile 1928 192

ON. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Riccardo Pescetti

STUDIO

dell'Avv. RICCARDO PESCE

VIA S. DAMIANO, 40 - TELEF. 23-849

MILANO (113)

...

On. AVV. IMANOE BONOMI

Milano, li 30 Aprile 1928

R O M A

Via delle Convertite n.21

BACCANI - UMANITARIA

Ho appreso con molto dispiacere l'esito del ricorso, tanto più data la condizione del povero Saccani, edato che la sentenza della Cassazione mi sembra nettamente contro lo spirito e la lettera della legge. La ringrazio in ogni modo della Sua comunicazione e La prego di gradire i miei migliori saluti

